

*Tratti il candidato della responsabilità per danni da fauna selvatica ex art. 2052 c.c. Una volta riepilogate le coordinate di tale forma di responsabilità, il candidato esamini l'eventualità in cui il guidatore di un veicolo danneggiato dall'impatto con un animale selvatico notificchi l'appello avverso la sentenza a lui sfavorevole solo nei confronti dell'Ente Parco, nel cui territorio si è verificato il sinistro stradale e non nei confronti della Regione con poteri di controllo della fauna, pur convenuta nel giudizio di primo grado che il Giudice di prime cure ha ritenuto sprovvista della "legittimazione passiva"*

### SVOLGIMENTO

di **Francesco Scognamiglio**

Una delle ipotesi di responsabilità speciale, in cui il legislatore del codice deroga all'ordinario criterio di imputazione soggettivo, è l'art. 2052 c.c.

L'art. 2052 c.c., in tema di danno cagionato da animali, recita: *"Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"*. Ai fini della responsabilità in esame ricorra tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale *secundum* o *contra naturam*. Laddove l'animale rappresenti solo lo strumento adoperato per determinare l'evento dannoso, allora viene in rilievo la responsabilità *ex art.* 2043 c.c. Infatti, l'art. 2052 c.c. risulta conformato al principio *"cuius comoda et incommoda"*, comune all'art. 2051 c.c.

Il proprietario o l'utente di un animale risponde sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori – questi – di cui deve dare prova il danneggiato.

La formulazione letterale della disposizione ha indotto a interrogarsi gli interpreti se anche la fauna selvatica possa considerarsi un animale, ai sensi dell'art. 2052 c.c. Si pensi, in particolare, ai frequenti casi in cui l'incidente stradale sia provocato dall'impatto con un cinghiale o un cervo.

Il danno da fauna selvatica va ricompreso, al pari del danno da animale domestico o comunque in cattività, nell'alveo dell'art. 2052 c.c. oppure nel più ampio e generale contesto dell'art. 2043 c.c.

Dall'inquadramento entro l'ambito applicativo dell'art. 2052 c.c. o, in alternativa, dell'art. 2043 c.c. discendono ripercussioni in punto di modello di responsabilità colposa e/o oggettiva.

Invero, secondo la giurisprudenza finora prevalente il danno arrecato dagli animali selvatici si iscrive all'interno della responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. Segnatamente, è stato sottolineato come, indipendentemente dal tramonto della classificazione della fauna selvatica in termini di *res nullius*, stante l'entrata in vigore della L. 27 dicembre 1977, n. 968, rimpiazzata dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, lo stato di libertà della fauna selvatica sarebbe incompatibile con qualsiasi forma di custodia.

La giurisprudenza costituzionale con la decisione della Corte cost. 4 gennaio 2001, n. 4, ha avallato l'esegesi tradizionale, ritenendo che *“nel caso in cui il danno è arrecato da un animale domestico (o in cattività), è naturale conseguenza che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la custodia di questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi secondo il criterio di imputazione ex art. 2052 c.c., laddove i danni prodotti dalla fauna selvatica, e quindi da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.”*.

In altre parole, secondo l'indirizzo finora maggioritario, il perimetro di operatività dell'art. 2052 c.c. interesserebbe i soli animali domestici, in quanto indissolubilmente legato al rapporto di custodia tra l'animale e il proprietario o il relativo detentore. Una recente ricostruzione esegetica riconduce, invece, anche il danno da fauna selvatica entro il perimetro applicativo dell'art. 2052 c.c. A tal fine si osserva come la disposizione si fondi non già sull'effettiva sussistenza di una situazione di custodia, bensì sulla proprietà o sulla detenzione dell'animale, con conseguente possibilità di ricomprendervi tutte le specie suscettibili di utilizzazione da parte dell'uomo, ivi compresa la fauna selvatica.

La fauna selvatica costituisce, infatti, patrimonio indisponibile dello Stato, integrando, pertanto, un'ipotesi di proprietà pubblica destinata alla funzionalizzazione degli interessi dell'intera collettività.

In tal senso si precisa che la tutela e il controllo del patrimonio faunistico implica a tutti gli effetti una utilizzazione, in senso pubblicistico, di detto patrimonio, la cui utilità collettiva si estrinseca nella valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema.

Sicché, per il principio *ubi commoda ibi et incommoda*, l'Ente pubblico è tenuto a farsi carico dei danni cagionati dalla res da cui tragga utilità, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di effettiva custodia.

Altrimenti, la pubblica amministrazione godrebbe di un ingiusto privilegio a scapito dei privati, con conseguente frustrazione del principio di uguaglianza e alterazione del regime normativo di imputazione della responsabilità.

La L. 157/1992 afferma che “*La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale*” e al comma 3 recita “*Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), della L. 8 giugno 1990, n. 142*”. Il legislatore, dunque, riconosce la fauna selvatica come patrimonio faunistico dello Stato e demanda alle Regioni le competenze in materia di monitoraggio, gestione e riqualificazione faunistica, repressione degli illeciti, realizzazione di piani di controllo.

Nondimeno, la giurisprudenza prevalente individua la responsabilità per i danni da fauna selvatica all’interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente), la legittimazione passiva rispetto all’azione all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. 394/1991, costituente “*lex specialis*” rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della L. 157/1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia.

Tanto premesso sui profili di massima della responsabilità *ex art. 2052 c.c.*, bisogna interrogarsi se, in un giudizio proposto dal danneggiato dell’impatto con un animale selvatico ad esito del quale costui riporti una sentenza di merito sfavorevole, sia sufficiente per ritenere instaurato il giudizio d’appello che il danneggiato notifichi l’atto di appello all’Ente Parco, riconosciuto come “vero” obbligato al risarcimento dalla sentenza da impugnare senza notificare nei confronti della Regione. Ciò con la possibilità che il Giudice d’appello fissi un termine per la notificazione anche alla Regione solo per ottenere unitarietà del processo di impugnazione sulla medesima sentenza, in caso di appello incidentale da parte della Regione *ex art. 332 c.p.c.*

Altrimenti, laddove si dovesse ritenere che la posizione della Regione nel giudizio di appello sia quello di un litisconsorte necessario *ex art. 331 c.p.c.*, per ragioni di dipendenza, l’omessa notificazione dell’impugnazione entro il termine fissato dal giudice d’appello potrebbe determinare l’inammissibilità dell’appello, se il termine non venisse rispettato.

Di recente, le Sezioni Unite della Cassazione civile si sono pronunciate sul tema del litisconsorzio alternativo passivo affermando che in tale ipotesi si debba osservare la disciplina di cui all’art. 331 c.p.c.

A tale conclusione, invero, la Suprema Corte giunge sulla base di una ricostruzione ermeneutica, non da tutti condivisa.

La dottrina assolutamente maggioritaria ha sempre ritenuto che la fattispecie rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 332 c.p.c. Il convenuto, ritenuto “vero obbligato”, non avrebbe il potere di devolvere al Giudice di appello la cognizione

relativa alla controversia fra l'attore e l'altro convenuto, perché rispetto a tale controversia manca di legittimazione. Di conseguenza, ove l'attore non proponga impugnazione nei confronti del convenuto assolto, passa in giudicato, rispetto a costui, la sentenza di primo grado e, ove la Corte di appello accolga l'impugnazione, l'attore avrà due sentenze di rigetto, che gli negheranno definitivamente il credito.

Per una parte degli interpreti, applicare al litisconsorzio alternativo passivo il regime delle "cause scindibili" contrasterebbe con la lettera e con la *ratio* dell'art. 331 c.p.c.: in quell'ambito rileva non la dipendenza fra diritti, ma quella fra decisioni. Se ed in quanto la decisione verso uno dei litisconsorti passivi dipende da ciò che è stato detto rispetto all'altro litisconsorte, questi – impugnando – devolve al giudice di appello l'intera controversia poiché, ove fosse riformato il capo impugnato, occorrerebbe rivedere la decisione anche rispetto all'altro capo. Secondo una parte dei fautori di tale indirizzo, nel caso in cui l'appellante principale sia il convenuto alternativo soccombente, lo strumento per investire il Giudice di appello della pretesa verso il convenuto "sprovvisto della legittimazione" sarebbe la riproposizione *ex art. 346 c.p.c.* Ciò, intanto, perché sarebbe in contrasto col principio logico di non contraddizione imporre all'appellato di difendersi nei confronti di un convenuto affermando la responsabilità del convenuto alternativo "soccombente" e poi richiedere a quest'ultimo di proporre l'appello incidentale con conclusioni difformi a quelle prese con riguardo alla posizione dell'appellante principale. Secondo questa parte degli interpreti, l'attore appellato dovrebbe limitarsi a riproporre la domanda cumulata alternativa "assorbita".

Secondo le Sezioni Unite, invece, *"laddove l'attore proponga in giudizio due (o più) pretese tra loro incompatibili nei confronti di due (o più) convenuti, sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, viene instaurata una controversia che comporta l'individuazione, in via alternativa fra due convenuti, del soggetto passivo della pretesa azionata. Le domande restano, pertanto, due, sotto il profilo strutturale, seppure avvinte da unitarietà funzionale e da interdipendenza processuale, atteso che la soluzione dell'una non può aversi se non in funzione della soluzione dell'altra, e ciò delinea l'unitarietà del litisconsorzio"*.

Tanto impone al giudice di primo grado di adempiere al proprio dovere decisorio in maniera da chiarire il dubbio irrisolto nella individuazione dell'effettivo obbligato. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo e dal simultaneo processo di accertamento dell'elemento comune tra le due cause comporta in sede di impugnazione l'applicazione dell'art. 331 c.p.c.

Il litisconsorzio processuale in sede di gravame garantisce, appunto, l'integrità del contraddittorio e, cioè, quanto ai soggetti che devono prendere parte al giudizio, ma non ne determina *ipso iure* l'ampiezza, questa dipendendo dalle specifiche iniziative dei singoli litisconsorti in relazione all'ambito oggettivo di quanto è devoluto al giudice del gravame. Pertanto, spetterà all'attore, appellato, proporre impugnazione incidentale per chiedere che le stesse siano nuovamente decise nel merito.

Nel nostro caso: se il giudice di primo grado ha detto che il vero obbligato è l'Ente Parco e che conseguentemente non lo è la Regione e l'attore soccombente impugna, costui non può limitarsi a notificare l'impugnazione all'Ente Parco, perché il capo dipendente sulla legittimazione della Regione non passa in giudicato. A questo punto, il giudice di appello deve essere posto nelle condizioni di ricalibrare il contenuto della pronuncia anche rispetto alla Regione, in quanto il contenuto di questa statuizione dipende dal contenuto dell'altra, e se viene accertato che il vero obbligato non è l'Ente Parco (la quale, a questo punto, dovrebbe censurare la statuizione implicita o esplicita sulla "legittimazione passiva" con appello incidentale condizionato), è contraddittorio che passi in giudicato la sentenza che ha detto che il vero obbligato non è la Regione perché lo è l'Ente Parco. La sentenza di impugnazione verso l'Ente Parco travolge il presupposto della sentenza di primo grado verso la Regione.

Del resto, la soluzione affermata in conclusione dalle Sezioni Unite è che *"il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo e dal simultaneo processo di accertamento dell'elemento comune tra le due cause comporta in sede di impugnazione l'applicazione dell'art. 331 c.p.c."*. Pertanto, *"il capo dipendente [...] non passa in giudicato, sicché dall'accoglimento dell'appello principale non discende una duplice soccombenza dell'attore stesso"*.

## TRACCIA N. II

*Esamini il candidato la rinuncia abdicativa alla proprietà e alla multiproprietà. Esponga il candidato, quindi, i rimedi in favore dei creditori depauperati dall'atto dismissivo dei diritti reali*

### SVOLGIMENTO

di **Francesco Scognamiglio**

È noto come i diritti reali come diritti patrimoniali per eccellenza siano pienamente disponibili e, pertanto, oltre a essere alienabili, siano rinunciabili. Nondimeno, la giurisprudenza si è interrogata di recente sull'ammissibilità della rinuncia di due diritti reali: la proprietà e la multiproprietà.

In base all'indirizzo ermeneutico prevalente tra gli interpreti, la proprietà sarebbe sempre rinunciabile, sia che abbia ad oggetto beni mobili (da cui la figura della *dere-lictio* con la possibilità di acquisto a titolo originario per occupazione, atto giuridico in senso stretto, *ex art. 923 c.c.*), sia che abbia ad oggetto beni immobili. Tanto si desumerebbe dalla natura patrimoniale e pacificamente disponibile del diritto del proprietario sulla *res*, dalla presenza di alcuni indici normativi (la previsione della trascrivibilità degli atti di rinuncia tra vivi ai diritti menzionati sopra di cui all'art. 2643 c.c. n. 5, alcune ipotesi tipiche di rinuncia alla comproprietà o di rinuncia liberatoria) e, infine, dalla previsione generale sulla appartenenza allo Stato dei beni vacanti, ossia l'art. 827 c.c.

Di recente, a questo indirizzo interpretativo si sono affiancati anche orientamenti ermeneutici contrari all'ammissibilità della rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare. A tal proposito, si deve menzionare la pronuncia del TAR Piemonte del 2018 che, occupandosi delle vie legali d'uscita dall'illecito perpetrato dall'amministrazione che abbia abusivamente occupato il suolo altrui fuori dagli schemi espropriativi, si è spinta sino a negare la stessa ammissibilità di un negozio unilaterale di rinuncia al diritto di proprietà.

A tal fine, il giudice amministrativo ha richiamato serie di argomenti, normalmente adottati da chi è favorevole alla rinuncia abdicativa, per confutarli e avvalorare la propria tesi.

Si depotenzia, anzitutto, il dato positivo, ritenendo non pertinenti o risolutivi i plurimi indici normativi richiamati dall'opinione prevalente a sostegno della configurabilità, in termini generali, del negozio di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare:

- non sarebbero pertinenti, infatti, gli artt. 1350, n. 5, e 2643, n. 5, c.c., relativamente alla forma *ad substantiam* e alla trascrizione degli atti, dal momento che le disposizioni in esame si riferiscono agli accordi e, quindi, si occuperebbero della

- sola rinuncia traslativa o, al limite, degli atti di rinuncia ai diritti reali immobiliari espressamente disciplinati dal codice;
- non sarebbe dirimente, poi, la previsione contenuta all’art. 1118, comma 2, c.c., che, in tema di condominio, vieta al condomino di rinunciare al suo diritto sulle parti comuni, in ragione della natura stessa del condominio. L’espreso divieto si spiega, infatti, alla luce dell’opposto principio enunciato dagli artt. 882 e 1104 c.c. In questi casi, per effetto della rinuncia c.d. liberatoria, il bene immobile oggetto di rinuncia non rimarrebbe acefalo perché si determinerebbe l’automatico accrescimento del diritto dei comproprietari, sui quali, correlativamente aumenterebbe anche il carico delle spese relative alla manutenzione della cosa o del muro comune;
  - neppure sarebbero risolutivi gli artt. 963, 1070 e 2814 c.c. che prevedono ipotesi tipiche di rinuncia al diritto reale immobiliare, rispettivamente, con riferimento all’enfiteusi, alla servitù e all’usufrutto.

La rinuncia al diritto reale non determina mai una proprietà immobiliare “acefala”, o perché si estingue il diritto reale minore e si riespande la piena proprietà, in virtù del principio di elasticità del dominio, o perché trattandosi di diritti reali in comunione, la rinuncia determina l’accrescimento delle quote altrui. In nessun caso, però, si viene ad avere un bene immobile privo di proprietario. Non si verifica, allora, alcun tipo di “scompenso”: il bene immobile non rimane acefalo, continuando a identificarsi uno o più soggetti responsabili della custodia e delle obbligazioni di vario tipo connesse alla proprietà di quel bene.

Da queste considerazioni il TAR deduce, in definitiva, che *“il fatto che la rinuncia ai diritti reali sia espressamente ammessa dal codice civile solo con riferimento a taluni diritti reali ed alla quota di comproprietà indivisa, non consente di presumere che la rinuncia abdicativa ai diritti reali costituisca un istituto generale, disciplinato in talune situazioni solo per esplicitarne gli effetti, essendo molto più logica la contraria opzione, secondo la quale il legislatore avrebbe ammesso la rinuncia a diritti reali solo nei casi in cui essa risulta funzionale alla corretta gestione ed alla valorizzazione del bene immobile”*.

A rafforzare, d’altronde, la conclusione raggiunta si evoca «la funzione sociale che l’art. 42 della Costituzione assegna alla proprietà privata, la quale è riconosciuta a garantita a tutti i cittadini non solo per soddisfare bisogni egoistici ma anche per la soddisfazione di interessi generali: il mantenimento in buono stato di un bene immobile, dunque, costituisce non solo esplicazione delle facoltà inerenti alla proprietà, ma anche un dovere, la cui violazione, quando non ingeneri situazioni di per sé foriere di responsabilità, viene scoraggiata dal legislatore in vari modi: ad esempio con la possibilità di espropriare le relative aree per assicurarne la riconversione a nuovi utilizzi; oppure, più semplicemente, consentendo che altri acquisiscano la proprietà del bene per usucapione. La ammissione generalizzata della possibilità di abdicare alla proprietà esclusiva, anche solo di tipo superficiario, di un bene immobile, andrebbe invece in segno diametralmente opposto, poiché non incoraggerebbe i proprietari ad

interessarsi e ad occuparsi in maniera diligente ed attiva dei beni, sul presupposto che di essi sarebbe sempre possibile disfarsi mediante una rinuncia abdicativa. Inoltre, secondo il Tribunale amministrativo piemontese, *“l’art. 827 c.c., infatti, nella sua laconicità, sembra essere stata introdotto nel codice civile semplicemente quale disposizione di “chiusura”, ad evitare che possano esistere beni immobili acefali e come tali acquisibili per “occupazione” da parte di chiunque: del resto l’occupazione della res nullius è un modo di acquisto della proprietà valevole solo per i beni mobili (art. 923 c.c.) e tutta la disciplina codicistica riguardante i modi di acquisto della proprietà in realtà dimostra che il legislatore ha cercato di evitare le situazioni in cui beni immobili possano venire a trovarsi privi di un proprietario. In quest’ottica la previsione di cui all’art. 827 c.c. dovrebbe servire non già a far acquisire al patrimonio dello Stato la proprietà di una gran moltitudine di beni oggetto di rinuncia da parte dei rispettivi proprietari, bensì, unicamente a dare una proprietà a quei beni immobili rispetto ai quali non sia possibile risalire ai proprietari dai registri immobiliari e catastali ovvero a dare “copertura” a fattispecie imprevedibili ed estreme, non riconducibili ad alcuna delle ipotesi di acquisto della proprietà già previste dal codice: ad esempio il caso di emersione di una nuova isola in acque territoriali. Se così non fosse, si finirebbe per addossare allo Stato una responsabilità da custodia con riferimento a una moltitudine di beni rispetto ai quali risulti, tuttavia, impossibilitato a esercitarne la custodia in maniera diligente; con la conseguenza che tutto questo patrimonio immobiliare continuerebbe a rimanere incustodito, improduttivo e inutilizzato, fatiscente e fonti di pericolo per l’incolumità pubblica”*.

Nel contesto della giurisdizione amministrativa, si è, di recente, venuta a rinnovare la discussione sull’astratta configurabilità del negozio di rinuncia abdicativa.

Nondimeno, il Consiglio di Stato, con alcune pronunce emesse nella composizione più autorevole, ha chiarito, invero, che le questioni controverse non riguardano l’ammissibilità in generale dell’istituto della rinuncia abdicativa, involgendo piuttosto l’utilizzabilità della rinuncia abdicativa come soluzione legale di cessazione dell’illecita occupazione del suolo altrui da parte dell’amministrazione.

Anche l’Avvocatura Generale dello Stato si è espressa sulla questione su richiesta del Ministero della Giustizia interessata dal tema della rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare a causa del consolidarsi di una consistente prassi notarile. Prassi notarile consolidata che conduceva alla conclusione di tali atti di rinuncia senza alcuna forma di pubblicità immobiliare dell’acquisto in favore dello Stato.

Di recente, sulla questione dell’ammissibilità della rinuncia abdicativa, il Tribunale di L’Aquila ha rimesso alle Sezioni Unite della Cassazione la risoluzione del contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di merito, *ex art. 363bis c.p.c.*

Con sentenza di agosto 2025, le Sezioni Unite della Cassazione civile hanno prestato adesione alla tesi favorevole alla piena ammissibilità del negozio unilaterale non recettizio *inter vivos* di rinuncia alla proprietà immobiliare, escludendo qualsiasi